



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento unitario iscritto al n. 24-1/2023 p.u.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

ANTONIO SOFFIATI (C.F. _____)

Visto il ricorso proposto da Antonio Soffiati per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel presente procedimento in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in _____ ;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, co. 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. c) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con

indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott.ssa Silvia Passilongo, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il sig. Soffiati è attualmente pensionato, nonché socio della s.a.s.

in qualità di accomandante - e dunque di socio non illimitatamente responsabile - mentre la sua posizione di partita IVA è cessata alla data del 31.12.2021), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC, il ricorrente è gravato da debiti (sia personali sia derivanti dalle sue pregresse attività professionali/imprenditoriali, sia derivanti da garanzie prestate in favore della società della moglie, poi sottoposta a L.C.A.), nei confronti di banche, erario, altri enti e professionisti, il tutto per un'esposizione debitoria pari a complessivi € 233.325,92, a fronte di un patrimonio che comprende: (i) il saldo del conto corrente n. a lui intestato presso Banca BNL, pari ad € 5.100,00 al 17.11.2023; (ii) la quota di partecipazione (quale socio accomandante) nella s.a.s.

di valore pressoché nullo in quanto si tratta di società inoperativa; (iii) il proprio reddito mensile, derivante dall'assegno pensionistico (dell'importo medio di € 1.162,00) e dalla retribuzione per l'incarico di , svolto in virtù di contratto co.co.co. (dell'importo di € 500,00 lordi, pari ad € 350,00 netti), che, come si vedrà, deve destinare in gran parte al mantenimento del nucleo familiare, composto da sé e dalla moglie , la quale percepisce una pensione APE Social dell'importo di circa € 1.200,00 mensili, dovendo la coppia far fronte anche alle spese di locazione dell'immobile di abitazione, pari ad € 600,00 mensili. Il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati né di beni immobili. A quest'ultimo riguardo, risulta infatti che il ricorrente, unitamente alla moglie, ha estinto il debito nei confronti di Unicredit S.p.A. relativo al mutuo ipotecario a suo tempo contratto per l'acquisto della precedente abitazione, mediante cessione dell'immobile che era già stato

aggredito in via esecutiva e con pagamento a saldo e stralcio, quietanzato dall'istituto di credito. Alla luce di quanto precede, è perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

considerato che le spese di mantenimento del nucleo familiare, che comprendono anche il pagamento del canone di locazione dell'abitazione, possono essere quantificate nell'importo di € 2.100,00, esposto dal ricorrente e reputato congruo dall'OCC, sicché può determinarsi in € 1.050,00 mensili per dodici mensilità la quota di reddito del ricorrente necessaria per far fronte alle proprie esigenze di mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione (tenuto conto del pari apporto della moglie al sostentamento del nucleo familiare). Resta inteso viene acquisita dalla procedura per essere destinata alla soddisfazione dei creditori ogni somma eccedente quanto sopra indicato (e dunque anche, per intero, l'emolumento relativo a tutte le mensilità di assegno pensionistico eccedenti la dodicesima). Quanto alla composizione della somma di € 1.050,00 mensile, si precisa che la stessa deriverà, quanto ad € 350,00, dal compenso relativo all'incarico di (compenso che pertanto il ricorrente continuerà a percepire integralmente) e, quanto ad € 700,00, dall'assegno pensionistico erogato al ricorrente da INPS (la cui eccedenza sarà versata dall'ente sul conto corrente della procedura; si veda *infra*). L'ammontare della quota di reddito esclusa dalla liquidazione, così come sopra determinata, potrà essere modificata nel corso della procedura, a fronte di istanza del ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte del ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare ad INPS di stornare mensilmente dall'assegno pensionistico maturato e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo di € 700,00, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ad INPS (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. c) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del

liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

considerato che il ricorrente espone costi di assistenza legale per l'importo complessivo di € 1.706,08 e che tuttavia il ricorso ex art. 268 CCII risulta presentato dal ricorrente personalmente senza l'assistenza di un avvocato; sarà pertanto onere del liquidatore verificare – ed adottare le determinazioni conseguenti in sede di accertamento dello stato passivo – la tipologia di attività prestata dal legale nonché la congruità dell'importo richiesto;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1)⁶ *“la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.2202) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano

terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.24) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Antonio Soffiati (C.F. _____, nato a _____ e ivi residente in _____;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore la Dott.ssa Silvia Passilongo;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di sino alla concorrenza dell'importo di € 1.050,00 mensili per dodici mensilità, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti (e dunque anche, per intero, la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; la predetta somma mensile di € 1.050,00 deriverà, quanto ad € 350,00, dal compenso relativo all'incarico di (compenso che pertanto il ricorrente continuerà a percepire integralmente) e, quanto ad € 700,00, dall'assegno pensionistico erogato al ricorrente da INPS;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che INPS, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo di € 700,00 per dodici mensilità nonché dell'intero importo maturato a titolo di mensilità eccedenti la dodicesima, così come stabilito al punto precedente, in conformità a quanto sarà comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato a INPS;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la sentenza al debitore e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che

depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- **entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno** (a partire dal 30/6/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere espone in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8.2.2024.

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente
dott. Monica Attanasio